



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

DIREZIONE GENERALE

Riva de Biasio – S. Croce 1299 – 30135 VENEZIA

Ufficio I - Affari generali e personale – Dirigenti scolastici – Contenzioso

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO PER L'ASSUNZIONE

A TEMPO INDETERMINATO

FRA

Il Vice Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto GIANNA MARISA MIOLA,

E

il Dott. **TURETTA Roberto**, nato a Latisana (Udine), il 06/03/1964, codice fiscale
TRTRRT64C06E473Z,

PREMESSO

che con Decreto del Vice Direttore Generale del Veneto prot. 11804 del 23 Agosto 2012 , che è parte integrante del presente contratto, il Dott. **TURETTA Roberto** è stato individuato quale destinatario della proposta di contratto individuale di lavoro per l'assunzione a tempo indeterminato in qualità di dirigente scolastico, nel ruolo della Amministrazione Scolastica periferica della regione Veneto;
ai sensi dell'art.10 del CCNL sottoscritto in data 11.4.2006 e confermato dal successivo CCNL del 15.07.2010,

SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Natura e oggetto del contratto)

Il Dott. **TURETTA Roberto** è assunto in prova in qualità di dirigente scolastico nel ruolo dell'Amministrazione Scolastica periferica della regione Veneto, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza dal 1° settembre 2012 ed è assegnato all'Istituzione Scolastica I.I.S. "MEUCCI" di CITTADELLA (PD).

Il periodo di prova ha la durata di un anno scolastico ed è regolato dall'art.14 del CCNL del personale della dirigenza scolastica – Area V dell'11.4.2006 e dalle successive modificazioni di cui all'art.8 del CCNL/2010 .

La mancata assunzione in servizio senza giustificato motivo alla data di decorrenza prevista dal presente contratto, costituisce causa risolutiva del contratto stesso, salvo i casi in cui, in relazione alle vigenti disposizioni, sia impedita l'assunzione in servizio.

In tali casi sarà fissata dall'Amministrazione una nuova data per stipulare apposita integrazione contrattuale avendo esclusivo riferimento all'assunzione in servizio.

Il Dott. **TURETTA Roberto** è tenuto a produrre, entro il 30 settembre 2012, la prescritta documentazione di rito di cui all'art. 18 del bando di cui al D.D.G. del 13.07.2011.

Art. 2
(Trattamento economico)

Al Dott. **TURETTA Roberto** compete il seguente trattamento economico annuo lordo, comprensivo del rateo di tredicesima mensilità :

- a) stipendio tabellare € 43.310,90, (art. 2, comma 2, del C.C.N.L. - biennio economico 2008-2009 per il personale dirigente dell'area V, sottoscritto in data 15.7.2010);
- b) retribuzione di posizione parte fissa € 3.556,68 (art. 2, comma 3, del CCNL/2010 - biennio economico 2008-2009);
- c) eventuale assegno ad personam (art.58, comma 2, C.C.N.L./2006 confermato dal nuovo CCNL del 15.7.2010);
- d) retribuzione di posizione parte variabile € 6.383,32 (art. 26, comma 2, del C.C.N.L./2010- I biennio) -fascia III di collocamento dell'istituzione scolastica;
- e) retribuzione di risultato (art. 52 comma 1 -C.C.N.L./2006 e artt.25-27 CCNL/2010 I biennio economico e art.4 CCNL/2010 II biennio economico) attribuita, in relazione ai risultati raggiunti, in unica soluzione nell'anno scolastico successivo a quello di riferimento.

Le somme, relative alla retribuzione di posizione parte variabile ed alla retribuzione di risultato, verranno aggiornate al valore economico (dare/avere) stabilito con successiva Contrattazione Integrativa Regionale.

La competente Ragioneria Territoriale dello Stato - Ufficio Stipendi è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni contabili.

Art. 3
(Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità)

Il Dott. **TURETTA Roberto** dichiara, sottoscrivendo il presente contratto e sotto la propria responsabilità:

- a) di non avere altri rapporti di lavoro dipendente, o collaborazione continuativa o di consulenza con altre Amministrazioni pubbliche o con soggetti privati, salvo quelli derivanti da incarichi espressamente consentiti da disposizioni normative o autorizzati dall'Amministrazione;
- b) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.lgs n.165/2001 e successive modificazioni.

Art.4
(Risoluzione del contratto)

Il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti, anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso. Costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

Art.5
(Foro competente)


La competenza per ogni controversia derivante dal presente contratto è regolata dalle disposizioni dell'art.413 c.p.c..

Letto, approvato e sottoscritto.

Venezia, li 27 agosto 2012

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

TURETTA Roberto



IL VICE DIRETTORE GENERALE

Gianna Marisa Miola

